



COMUNE di MADDALONI  
Provincia di Caserta

Piazza Matteotti,9 – C.A.P. cod Fisc: 80004330611 – Partita IVA 00136920618

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'ANNO 2023

Consiglieri Assegnati al Comune N. 24

Sessione Straordinaria

Delibera n. 39

Del 24/11/2023

OGGETTO: Addizionale comunale dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche per l'Anno 2024- Conferma tariffe

L'anno 2023 addì 24 del mese di Novembre alle ore 17.40 in Maddaloni nella Sala Iorio della Biblioteca Comunale sita in Via S. Francesco d'Assisi n. 115, a seguito di avvisi scritti in data 20/11/2023 prot. n. 54366, regolarmente consegnati, si e' riunito il Consiglio Comunale di Maddaloni, in seduta pubblica di 2<sup>a</sup> convocazione, Risultano:

Prog	Cognome e Nome	P	A	Prog	Cognome e Nome	P	A
01	De FILIPPO Andrea (Sindaco )	X		13	Sferragatta Angela	X	
02	Campolattano Angelo	X		14	Ventrone Giovanni	X	
03	Di Rosa Dario	X		15	Tramontano Salvatore	X	
04	Iacobelli Filippo	X		16	Nuzzo Gaetano	X	
05	D'Angelo Francesco	X		17	Iaculo Antonio	X	
06	Carfora Giuseppe	X		18	Sferragatta Nunzio	X	
07	Cioffi Gennaro	X		19	Crisci Gaetana	X	
08	Bove Luigi detto Gigi	X		20	Lerro Vincenzo	X	
09	Magliocca Giuseppe	X		21	Magliocca Giuseppe detto Pino	X	
10	Liccardo Salvatore	X		22	Verdicchio Maurizio		A
11	Siviero Domenico	X		23	Formato Alfonso	X	
12	Mataluna Salvatore	X		24	Tagliafierro Italia	X	
				25	Ferraro Michele	X	

Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale dott.Geraldo Bonacci

Si dà atto che l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, le proposte e documentazioni relative sono state depositate da non meno di 24 ore nella sala delle adunanze ed a disposizione dei Consiglieri Comunali.

Sono presenti il Sindaco e n. 23 consiglieri - Assenti n. 1 (Verdicchio)

Sono presenti gli Assessori: Capuozzo -Corbo-de Rosa - Marone-Rivetti- Santangelo e Ventrone

Il Verbale della seduta è riportato in forma stenotipica agli atti dell'Ufficio Delibere.

Il Presidente del Consiglio pone in discussione l'argomento iscritto al n.9 dell'ordine del giorno relativo a: " Addizionale comunale dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche per l'Anno 2024- Conferma tariffe ".

Relaziona sull'argomento l'assessore Capuozzo.

Il Presidente pone a votazione l'argomento per appello nominale che ottiene il seguente risultato:

Voti Favorevoli n. 20

Voti contrari n. 4 (Magliocca Giuseppe detto Pino-Ferraro -Tagliafierro e Formato)

Il Presidente pone a votazione l'immediata eseguibilità per alzata di mano che ottiene il voto unanime dei presenti e votanti.

La proposta è approvata.

Esce il consigliere Crisci .

Presenti il Sindaco e n. 22 consiglieri – Assenti n. 2 : (Crisci e Verdicchio).



PROPOSTA DEL. CC. n° 27 dd 27.09.2013

# Comune di Maddaloni

PROVINCIA DI CASERTA

Via S. F. d'Assisi, 36 – C.A.P. 81024 Cod. Fisc.: 80004330611 – Partita IVA: 00136920618

## ***DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE***

Delibera n.                            del

---

**Oggetto:** Addizionale comunale all' imposta sul Reddito delle Persone Fisiche per l'anno di imposta 2024 – IRPEF -Conferma aliquota.

---

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: favorevole

Il Dirigente Area IV<sup>A</sup>  
Michele delle Cave

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime Parere: favorevole

Il Dirigente Area IV<sup>A</sup>  
Michele delle Cave

## L'Assessore alla Programmazione

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di partecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di partecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.*

Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

Richiamato in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con

riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Considerato :

-che con la Legge di Bilancio 2022, n. 234 del 30 Dicembre 2021 , con l'art. i, co.2-3-4 , in materia di IRPEF è stata prevista la revisione dell'imposta, con riferimento agli scaglioni e alle detrazioni, prevedendo 4 scaglioni anziché 5 :

1) da 0 a 15.000,00 euro di reddito imponibile	23%
2)da 15.000,01 a 28.000,00	" 25%
3)da 28.000,01 a 50.000,00	" 35%
4)da 50.000,01 euro in poi	" 43%

Ritenuto pertanto, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2024 - 2026, CONFERMARE l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF fissata nella misura unica di 0,6 % punti percentuale;

DARE ATTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto nel Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 62 del 29/12/2022, si rinvia alle norme vigenti inerenti all'addizionale comunale all'IRPEF ed altre norme vigenti e compatibili, anche con riferimento alla L. 27 Luglio 2000 n.212 " Statuto dei diritti del contribuente".

Di quantificare , in via prudenziale, per quanto precedentemente espresso , in € 1.800.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota unica di cui sopra, determinato sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF relativi all'anno d'imposta 2020, messi a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, calcolato attraverso il relativo simulatore , riservandosi di apportare le necessarie variazioni ( aumenti e/o decrementi), in relazione al monitoraggio degli introiti durante l'esercizio finanziario in corso, anche in considerazione di eventuali ristori Ministeriali (allegati alla presente) ;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Vista la normativa vigente in materia di contabilità e di finanza pubblica a cui sono sottoposti gli enti locali;

## ***Propone***


Per i motivi in premessa citati e che si intendono integralmente riportati

Di CONFIRMARE nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2024 — 2026 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura unica di 0,6 % punti percentuale;

Di quantificare , in via prudenziale, per quanto precedentemente espresso , in € 2.000.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota unica di cui sopra, determinato ai sensi di quanto previsto dal Principio Contabile All. 4.2 p. 3.7.5 e sulla base dei dati resi disponibili dal Portale del Federalismo Fiscale , attraverso il simulatore e relativi all'anno d'imposta 2020, riservandosi di apportare le necessarie variazioni ( aumenti e/o decrementi), in relazione al monitoraggio degli introiti durante l'esercizio finanziario in corso, anche in considerazione di eventuali ristori Ministeriali ;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

L'Assessore alla Programmazione

  
Francesco Capuozzo

## **Il Consiglio Comunale**

Vista la proposta di delibera presentata dall'Assessore alla Programmazione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Vista la normativa vigente in materia di contabilità e di finanza pubblica a cui sono sottoposti gli enti locali;

### **Acquisiti agli atti:**

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del d. Lgs. n. 267/2000;

Presenti e votanti il Sindaco e n. 23 consiglieri - Assenti n. 1 (Verdicchio)

Visto l'esito della votazione che, espressa per appello nominale, ottiene il seguente risultato:

Voti Favorevoli n. 20

Voti contrari n. 4 (Magliocca Giuseppe detto Pino-Ferraro - Tagliafierro e Formato)

A seguito di proclamazione da parte del Presidente;

## **DELIBERA**

Per i motivi espressi in premessa e che si intendono integralmente riportati :

**1. di CONFIRMARE**, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2024 – 2026, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF fissandola nella misura unica di 0,6 % punti percentuale ;

**2. di quantificare**, in via prudenziale, per quanto precedentemente espresso , in € 2.000.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota unica di cui sopra, determinato ai sensi di quanto previsto dal Principio Contabile All.4.2 p.3.7.5 e sulla base dei dati resi disponibili dal Portale del Federalismo Fiscale, attraverso il simulatore e relativi all'anno d'imposta 2020, riservandosi di apportare le necessarie variazioni ( aumenti e/o decrementi), in relazione al monitoraggio degli introiti durante l'esercizio finanziario in corso, anche in considerazione di eventuali ristori Ministeriali ;

**3. di trasmettere telematicamente** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

**4. di pubblicare** il presente atto sul sito internet del Comune e all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi;

**5.** di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Successivamente

Su invito del Presidente del Consiglio

Con separata votazione resa per alzata di mano che ottiene il voto unanime dei presenti e votanti

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**D E L I B E R A**

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4, D Lgs. 267/2000.



COMUNE di MADDALONI  
Provincia di Caserta

Piazza Matteotti,9 – C.A.P. cod Fisc: 80004330611 – Partita IVA 00136920618

Approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Angelo Campolattano

Il Segretario Comunale

dott. Geraldo Bonacci

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio di questo Comune in data odierna, e vi resterà affissa per quindici giorni consecutivi.

Lì \_\_\_\_\_

IL MESSO

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_, essendo decorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'albo Pretorio comunale, ai sensi dell'art.134 terzo comma del D.lgs. n.267/2000;

Maddaloni , addì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Geraldo Bonacci

**CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE**

Su conforme attestazione del messo comunale , si certifica che la presente deliberazione è rimasta affissa all'albo pretorio di questo Ente per quindici giorni continuativi ed ininterrotti a decorrere dal \_\_\_\_\_.

Maddaloni , addì \_\_\_\_\_

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

